

LETTERA - CONTRATTO PER L'OSPITALITÀ DI MINORI "COMUNITA' ALIDORO (Art. 21 comma 1 lett. G, L. R. 41/2005)

TRA

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, con sede legale a Sesto Fiorentino, via Gramsci 561, Cod.fisc./P.IVA 05517820485 , di seguito denominata "SdS", rappresentata da Andrea Francalanci, nominato con decreto della Presidente SdS n. 1/2025, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale, che interviene stipila e agisce non in proprio ma nella sua qualità di Direttore,

E

Cooperativa G. Di Vittorio – Società Cooperativa Sociale – Onlus, con sede a Massa, Via del Cesarino 38, Cod. Fisc./P. IVA 00194480455, rappresentata da Melina Ricci, domiciliata presso la sede legale,

PREMESSO CHE

- la Cooperativa G. Di Vittorio, per la Comunità a dimensione familiare "Alidoro" (art. 21, comma 1, lett. g), punto 2, della legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii.), è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, rilasciata dal SUAP del Comune di Sesto Fiorentino, n. 21 dell'8 aprile 2021, per n. 10 posti residenziali e n. 2 posti di pronta accoglienza;
- la Cooperativa, per la Comunità a dimensione familiare "Alidoro", ha presentato alla Regione Toscana istanza di accreditamento istituzionale ai sensi della legge regionale n. 82/2009 e del Regolamento attuativo approvato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020, n. 86/R;
- la Comunità a dimensione familiare "Alidoro" collabora con i Servizi Sociali territoriali in un clima di piena collaborazione e nel rispetto delle regole stabilite nel Progetto educativo generale e nel Regolamento della Comunità stessa;
- l'attuale capacità complessiva della Comunità è di n. 10 posti residenziali e di n. 2 posti di pronta accoglienza per minori appartenenti alla fascia di età 6 - 18 anni;
- la Società della Salute gestisce, su delega dei Comuni consociati, gli interventi socio assistenziali, fra i quali quelli relativi ai minori.

SI CONVIENE

ART 1 – OGGETTO E MODALITA' DI ACCESSO

Con la presente lettera-contratto, le parti disciplinano le modalità di ospitalità presso la Comunità a dimensione familiare “Alidoro” del minore _____, nato a _____ (__) il ____ _____, il cui inserimento avviene:

- ☐ su richiesta del Servizio Sociale Professionale di Zona. Le eventuali ammissioni da Comuni fuori Zona, avvengono previo nulla osta da parte del SSP territoriale;
- ☐ a seguito di provvedimenti amministrativi giudiziari od urgente collocamento di minori per inidoneità della famiglia in attesa di definitiva sistemazione, come da progetto personalizzato concordato con l'Autorità Giudiziaria.

Tutte le informazioni relative al minore ospitato presso la Comunità a dimensione familiare “Alidoro” saranno trattate dalle due parti nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy* e sul segreto professionale.

ART. 2 RETTA

La retta giornaliera per il posto residenziale è stabilita in € 134,50, oltre IVA 5%.

La Cooperativa provvederà a emettere mensilmente fattura elettronica alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest relativa al numero di minori ospitati nel servizio residenziale.

ART. 3 DURATA

La presente lettera-contratto ha la durata di tre mesi, dal 1.01.2026 al 31.03.2026.

ART. 4 DIMISSIONI

Le dimissioni del minore inserito devono essere preventivamente concordate con il Servizio Sociale Professionale di Zona o essere effettuate a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di allontanamento arbitrario del minore la Cooperativa si impegna a comunicarlo al Servizio Sociale Professionale di Zona.

A fronte di gravi e ripetuti fatti che possano compromettere la sicurezza o il benessere del minore o degli altri ospiti, il responsabile della Cooperativa può procedere alla dimissione, non prima di aver concordato una sistemazione alternativa con il Servizio Sociale Professionale di Zona.

ART. 5 OBBLIGHI DEL GESTORE

5.1 La Cooperativa si impegna a :

- a) organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono i minori accolti;
- b) assicurare al minore un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione, prevedendo le modalità di comunicazione e relazione con il proprio contesto familiare e sociale;
- c) adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di un possibile ricongiungimento alla famiglia;
- d) realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello nel quale è ubicato il servizio residenziale, nonché svolgere un ruolo di riferimento per il servizio di assistenza domiciliare educativa.

5.2 La Cooperativa garantisce le seguenti prestazioni:

- a) prestazioni alberghiere (alloggio, pasti);
- b) lavanderia, guardaroba;
- c) integrazione ordinaria dell'abbigliamento;
- d) tasse e materiale scolastico;
- e) trasporti scolastici e non nel territorio della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest;
- f) progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni dei minori accolti, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della L.R. 41/05, con particolare riferimento all'obiettivo di ricerca di una successiva collocazione stabile.

5.3 Il Responsabile della struttura si impegna a conservare presso la struttura la seguente documentazione:

- a) la cartella individuale degli ospiti contenente documentazione anamnestica, sanitaria e progetto educativo;
- b) il registro degli infortuni, il registro delle presenze degli utenti, i prospetti di presenza del personale e i libretti sanitari del personale;
- c) tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accreditamento e di sicurezza dei lavoratori.

Il responsabile della struttura è tenuto a trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze l'elenco dei minori ospitati ai sensi dell'art. 9 della Legge 28 marzo 2001, n. 149.

5.4 La Cooperativa è tenuta a trasmettere mensilmente al referente della SdS (dott.ssa Lara Guasti) l'elenco dei minori inseriti dal Servizio Sociale Professionale di Zona (distinti per tipologia di servizio fruito), che dovrà essere debitamente firmato dal responsabile della struttura.

La documentazione sopra descritta sarà verificata dalla SdS e trasmessa all'ufficio amministrativo, quale presupposto per la liquidazione del corrispettivo.

Il responsabile della struttura è tenuto a trasmettere semestralmente al responsabile del Servizio Sociale Professionale di Zona una relazione circa l'andamento della gestione del servizio, evidenziando eventuali criticità riscontrate e descrivendo in dettaglio il tipo di prestazioni erogate.

5.5 Relativamente alle attività oggetto della presente lettera-contratto la Cooperativa è tenuta a osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e ad attuare tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.

La Cooperativa è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza delle attività svolte.

La Cooperativa dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente e per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti alle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sarà a loro totale carico, con rinuncia di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente.

La Cooperativa si assume ogni responsabilità, senza riserve od eccezione alcuna, per i danni che dovessero derivare alla SdS, a terzi, a cose e persone, per fatti connessi alle attività oggetto della presente lettera-contratto. La Cooperativa provvederà pertanto a contrarre una assicurazione contro i rischi inerenti ogni fase dell'esecuzione delle attività, e ne conserverà copia, polizze che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera-contratto, anche se non materialmente allegate.

ART. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Gestore, quale responsabile esterno dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, deve osservare le norme di legge sulla prestazione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

In ogni caso il Gestore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla SdS ovvero dal Garante o al

Responsabile del trattamento sottoindicato senza preventivo espresso consenso degli ospiti o dei loro rappresentanti legali.

Per le persone inserite nella struttura su progetto della SdS che, per quanto di competenza, individua il Gestore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto di designazione (Allegato A) in relazione alle attività di natura assistenziale.

Il Responsabile esterno del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla SdS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute delle persone. Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Il legale rappresentante della Struttura sottoscrive la presente lettera-contratto per accettazione, dichiarando al contempo che la Struttura stessa è in possesso di tutti i requisiti di legge in materia.

Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente

Data _____

PER LA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST

PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA